



Procura della Repubblica di Piacenza

n. 1006 /20 prot.

Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati
Di Piacenza

Al Presidente della Camera Penale
Di Piacenza

Al personale Amministrativo

Oggetto: Avvio del Portale Deposito degli atti Penali

(Decreto legge 28.10.2020 n. 137 pubblicato sulla G.U del 28.10.20)

- Visto il Decreto Legge 137/20 di cui in oggetto, recanti i misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- Considerata la necessità di adeguamento della PA tutta alla digitalizzazione ed in particolare del Ministero della Giustizia a tale modalità lavorativa
- Verificato che questa Procura ha già nella prima fase di chiusura per la pandemia COVID-19, ovvero nell'aprile 2020, chiesto ed ottenuto l'autenticazione sul portale ed il rilascio della suddetta funzionalità per il deposito degli atti da parte dei difensori, così come previsto nel Decreto legge 137/2020
- Letto l'art 24 del citato D.L. che dispone:
1.il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle Procure della Repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematicoIl deposito degli atti si intende eseguito al momento del

rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.

2. Con uno o più decreti del Ministro della Giustizia, saranno indicati gli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1.

3. Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati.

4. Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2,e' consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui all'art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.

5. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma precedente, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.

*6. Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata **non è consentito e non produce alcun effetto di legge.***

- Preso atto che la Direzione Generale dei sistemi informativi ed automatizzati del DGSIA ha in questa prima fase reso disponibile per il Consiglio nazionale forense un help desk e un link con indicazioni, manuali e personale di supporto.

DISPONE

Che a partire dalla data odierna gli atti, così come indicati dall'art 24 suddetto avvenga secondo le modalità e nel canale PdP deputato, come per legge.

Auspica, non avendo potuto effettuare una fase di sperimentazione, ma dovendo per legge passare ad un'effettiva attuazione del sistema, che il personale amministrativo addetto alle segreteria e il Consiglio dell'ordine degli avvocati collaborino in tale periodo

in sinergia per una verifica del puntuale e proficuo andamento del deposito degli atti previsti per legge.

*Rappresenta inoltre che dal giorno 11.11.2020, sempre al fine di limitare contatti e contagi e di venir incontro anche alle esigenze del Consiglio dell'ordine degli avvocati e della Camera penale, la richiesta di appuntamenti e della visione di atti avvenga direttamente attraverso il sito nell'area ad hoc designata. (Prenotazione appuntamenti)
Certa dell'efficace e fattiva collaborazione di tutti Voi augura buon lavoro.*

Piacenza, 3.11.2020

Il Procuratore della Repubblica
dott. Grazia Pradella



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Grazia Pradella", written over the typed name.